



Comune di Garbagna

Piazza della Chiesa, n.° 4 - 15050 Garbagna

Provincia di Alessandria

Tel. 0131 - 877645 - Fax. 0131 - 877645 - P.I. - C.F. 00433800067 - E-Mail info@comune.garbagna-al.it

Determinazione SETTORE SEGRETERIA n. 14 del 14.11.2025

Oggetto: Liquidazione indennità di risultato al Segretario Comunale anno 2024

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "[Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali](#)";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 28 dicembre 2023 di approvazione del bilancio di previsione triennale di competenza 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 28 dicembre 2023 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2024;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 31 gennaio 2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 27 dicembre 2024 di approvazione del bilancio di previsione triennale di competenza 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 05/04/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui 2024 ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D. Lgs. 118/2011;

CONSIDERATO CHE il Dott. Giovanni Olivotto con decreto sindacale n. 2 del 24 gennaio 2023 è stato nominato Segretario titolare della sede convenzionata di segreteria tra i Comuni di Vignole Borbera, Roccaforte Ligure, Garbagna, Voltaggio e Cabella Ligure a far data dal 1° febbraio 2023;

VISTO CHE:

- [l'art.2 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, del 16/05/2001](#), prevede, tra l'altro, *“l'attribuzione ai segretari comunali di un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti”*;
- a tale compenso *“gli enti del comparto destinano con risorse aggiuntive a proprio carico un compenso annuale denominato retribuzione di risultato di importo non superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa, esso sarà liquidato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi, rapportato proporzionalmente alla quota di monte salari di rispettiva competenza, pur sempre dopo l'acquisizione della valutazione del Segretario (secondo la metodologia prevista dal DPR n.465/97) da parte del Sindaco”*;

VISTA la scheda relativa alla valutazione del conseguimento degli obiettivi di performance raggiunti dal Segretario comunale per l'anno 2024 a firma del Sindaco;

CONSIDERATO che l'ARAN, rispondendo ad uno specifico quesito sull'argomento, anche sulla scorta delle sollecitazioni fornite dalle organizzazioni sindacali, con una nota dell'11.08.2003 ha concluso che, ai fini della determinazione della retribuzione di risultato del segretario, il monte salari non può che comprendere tutte le voci retributive che lo compongono, secondo le indicazioni contenute negli [artt. 42 e 43 del CCNL del 16.5.2001](#) e in particolare, anche la voce “diritti di segreteria”, per cui successivamente sulla scorta della citata nota ARAN il CDA dell'AGES, con la delibera n. 50 del 21.03.2007, ha deliberato “Di prendere atto del parere in merito espresso dall'ARAN e confermato a più riprese, e conseguentemente affermare che nel monte salari ricadono i diritti di segreteria”;

APPURATO, in particolare, che dal suddetto quesito ARAN si desume che:

1. la nozione di “monte salari” ha carattere generale nel settore pubblico in quanto rappresenta un elemento utilizzato in tutti i contratti per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per l'erogazione dei trattamenti accessori al personale;
2. tale nozione, sotto il profilo applicativo, ha una portata molto ampia in quanto comprende tutte le somme corrisposte nell'anno di riferimento al personale, rilevate dai bilanci consuntivi delle singole amministrazioni e con riguardo ai compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio nello stesso anno (tali somme comprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico delle amministrazioni e con esclusione dei soli emolumenti aventi carattere indennitario, risarcitorio o rimborso spese);
3. pertanto tale nozione non può avere una diversa e minore valenza nel caso del CCNL dei segretari comunali e provinciali;

VERIFICATO, inoltre che [l'Aran, con parere AFL6](#), ha chiarito che l'art. 42, comma 2 del CCNL del 16.5.2001 (biennio economico 1998-1999) prevede che la retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali può essere corrisposta in un importo massimo del 10% del monte salari dell'anno di riferimento. La nozione di monte salari, come già chiarito in altri orientamenti applicativi dell'Agenzia, si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell'anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno;

CONSIDERATO, infine, per quanto riguarda il servizio svolto dal segretario comunale, che lo stesso è espletato in regime di convenzione con altri Comuni, per cui l'indennità di risultato a carico di ciascun ente va commisurata al rispettivo servizio prestato;

RILEVATO CHE

- dalla scheda valutativa di cui sopra, risulta che il Segretario Comunale ha ottenuto il punteggio di 95 su 100;

- l'indennità di risultato sarà pertanto corrisposta in misura del 9,5% del monte salari, in proporzione alla quota spettante al Comune di Garbagna.

VISTO che con delibera di G.C. n. 36 del 29 Ottobre 2025 è stata approvata la Relazione annuale sulla Performance così come validata dal Nucleo di Valutazione, come previsto dall'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009;

CONSIDERATO CHE il monte salari del Segretario Comunale relativo all'anno 2024 ammonta a euro 76.307,05 come risulta dalla contabilità del comune capofila;

DATO ATTO che, per quanto sopra esposto, in applicazione della convenzione per la gestione associata della funzione approvata con DCC n. 33 del 30/11/2022, l'indennità di risultato spettante al Segretario Comunale è la seguente:

Anno	Area	Segretario Comunale	Retribuzione di risultato pari al 22,22% del 9,5% sul monte salari
2024	Segreteria	Dott. Giovanni Olivotto	€ 1.610,77

RITENUTO, di dover liquidare al Segretario Comunale, quale indennità di risultato anno 2024, le somme complessive così distinte:

€. 1.610,77 per indennità di risultato al cap. 10120101

€. 383,36 per oneri CPDEL al cap. 10120102

€. 136,92 per oneri IRAP al cap. 10120701

del Bilancio di Previsione 2025, a seguito di reimputazione per esatta iscrizione dettata dalla competenza potenziata;

VISTI gli artt. 107 – 109 del D.Lgs 267/00;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

1. di liquidare la somma di €. 1.610,77, in favore del Dott. Giovami Olivotto Titolare della sede di segreteria convenzionata per la quota parte di competenza del comune di Garbagna, a titolo di retribuzione di risultato per l'anno 2024;
2. Di dare atto che la spesa di euro 1610,779 trova imputazione al capitolo 1.01.20.101, le somme per oneri riflessi pari a € 383,36 al capitolo 1.01.20.102 e l'IRAP pari a € 136,92 al capitolo 1.01.20.701 del BP 2025, a seguito di reimputazione per esatta iscrizione dettata dalla competenza potenziata;
3. Di assoggettare il compenso accessorio di cui sopra alle ritenute di legge;
4. Di pubblicare, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti nella sezione Amministrazione trasparente del sito comunale;
5. Di pubblicare all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi la presente determinazione oscurando i dati personali dei dipendenti (nomi e importi individuali).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F. to (Sciamanna dott. Sandro)

Il Responsabile del Servizio finanziario appone visto di regolarità contabile e attesta ai sensi dell'art. 153 TUEL che la spesa in questione trova copertura nel Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2025, con impegni già prenotati.

Garbagna, 14/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (Canevaro Alessandra)